

STATUTO

AMICI DI GIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MAURO PASCOLI FO VIA
FONTANELLA 455

Numero REA: FO - 317523

Codice fiscale: 03790750404

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di San Mauro Pascoli la so-		
cietà cooperativa denominata "AMICI DI GIGI SOCIETÀ COOPERATI-		
VA SOCIALE".		
L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-		
re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-		
liali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)		
ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune		
sopra indicato; spetta invece ai soci decidere la istituzione		
di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune di-		
verso da quello sopra indicato.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decide		
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-		
zienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n.		
381, non ha scopo di lucro. Suo fine è il perseguimento		
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e		
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione		

	di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo	
	1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, può cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Set-	
	tore e non, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane per il tramite dell'Unione territoriale competente e ad	
	altre organizzazioni od enti associativi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come	

definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, in proprio o attraverso convenzioni con terzi, di servizi socio-sanitari ed educativi, anche finalizzati all'inserimento nella vita attiva di persone svantaggiate e di tutti coloro che ne hanno la necessità, ed in particolare di persone disabili, anziani, tossicodipendenti, minori e di persone in condizioni di disagio sociale, svolgendo le seguenti attività:

a) fondare, avviare, organizzare e gestire strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, quali case di riposo, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, centri di aggregazione, centri socio-riabilitativi, comunità di alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche flessibili, strutture residenziali e semi-residenziali, gruppi appartamento, comunità terapeutiche, strutture riabilitative, centri socio-occupazionali ed educativi, strutture a carattere educativo, ricreativo, di accoglienza e socializzazione finalizzate all'inserimento ed al mantenimento della vita attiva, miglioramento della qualità della vita e all' integrazione sociale della persona;

b) fornire servizi socio-sanitari, sociali, scolastici ed educativi, domiciliari e non;

c) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio e/o presso qua-

	lunque tipo di struttura socio-sanitaria ed educativa, sia
	pubblica che privata;
	d) organizzare e gestire attività educative, formative e ri-
	creative rivolte alla comunità e all'integrazione sociale dei
	cittadini;
	e) organizzare e gestire laboratori socio-occupazionali ed
	educativi, socio riabilitativi, terapeutici ed educativi fina-
	lizzati all'integrazione, miglioramento, potenziamento e man-
	tenimento nella vita attiva e relazionale di persone svantag-
	giate attraverso la valorizzazione, in un ambiente protetto,
	delle abilità specifiche e delle capacità residue con conte-
	stuale e conseguente produzione, lavorazione e commercializza-
	zione, all'ingrosso e al minuto, di manufatti artigianali e
	non, sia in proprio che in conto terzi;
	f) organizzare, promuove e gestire attività nell'ambito del
	turismo sociale rivolte a persone svantaggiate;
	g) promuovere, organizzare e gestire attività formative ed in-
	formative rivolte al personale dipendente e/o ai collaborato-
	ri, ai volontari e agli operatori sociali negli ambiti di at-
	tività della cooperativa;
	h) fornire consulenza in campo socio-educativo ed assistenzia-
	le rivolta ai familiari e a coloro che si occupano di perso-
	ne svantaggiate al fine di agevolare ed alleviare i compiti di
	cura e di assistenza.
	Nei limiti e secondo le modalità previsti dalle vigenti norme

6 di 43

	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di partici-	
	pazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di de-	
	terminati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi o elenchi.	
	L'Organo Amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche, in armonia con le radici storiche, con l'identità	

8 di 43

	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire, ai sensi dell'articolo 2527,	
	comma terzo, del Codice Civile, una categoria speciale di soci	
	cooperatori i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in possesso dei requi-	
	siti di cui al precedente articolo 5 e che siano in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	

	eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto, con riguardo tanto al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, così	
	come previsto dal regolamento Interno;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	d) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	

te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.	
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
previste per i soci cooperatori.	
Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
gano Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
trattisi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
e numero di fax;	
b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
ai limiti di legge;	
d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
sere ammesso;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	decisioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intenda essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intenda essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
	mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice	

	Civile, se trattisi di società, associazioni od enti , oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
	le seguenti informazioni:
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché
	l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il
	numero di fax;
	h) la decide dell'organo sociale che ha autorizzato la doman-
	da;
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente articolo 5, decide sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interes-
	sato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro
	dei soci.
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare
	la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale

	decide sulle domande non accolte, se non appositamente convo-
	cata, in occasione della prima riunione successiva.
	L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
	soci.
	Art. 8 (Obblighi dei soci)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
	dall'Organo Amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-
	ministrativo;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle decisioni adottate dagli organi sociali.
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
	precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo

15 di 43

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del Co-	
	dice Civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sov-	
	ventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	

	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Or-	
	gano Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal-	
	la ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni	
	la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può effet-	
	tuare un tentativo di composizione con le modalità previste	
	dall'articolo 37 del presente statuto, salvo il ricorso	
	all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente	
	ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere decisa dall'Organo Amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che ab-	

bia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, anche in ipotesi di mutuo consenso o recesso contrattuale dal medesimo comunicato, qualora l'inattività del socio si traduca in una reiterata inattività che dipenda da cause oggettive di impossibilità della cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso, o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificati

19 di 43

20 di 43

	dell'esercizio in cui si siano verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con decisione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codi-	
	ce Civile.	

	Il socio che cessi di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesti l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	

	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Ammi-	
	nistrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo le generalità del proposto acquiren-	
	te e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intenda trasferire la partecipazione, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, ed in	
	mancaza il socio sarà libero di vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Decisione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con decisione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La decisione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'e-	
	missione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a	
	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci	

	cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i detentori delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spetta un voto qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	(due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci coopera-	
	tori rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una	
	quota di un valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque vir-	
	gola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per statuto	
	o per decisione dei soci, non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	

	lontari, né essere cedute con effetto verso la società, fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-	
	vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla destinazione	
	degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o da	
	eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	

	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed inte-
	grazioni;
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
	i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre decidere la distribuzione di utili ai
	soliti soci non cooperatori nella misura massima prevista per le
	cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 23 (Ristorni)
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	L'Assemblea che approva il progetto di bilancio, decide
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma
	uno, e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n.

142.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna ca-	
tegoria di soci operatori.	
Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
- qualifica professionale,	
- compensi erogati,	
- tempo di permanenza in cooperativa,	
- tipologia del rapporto di lavoro.	
I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere asse-	
gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto for-	
ma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun so-	
cio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
TITOLO VI	
ORGANI SOCIALI	
Art. 24 (Organi sociali)	
Sono organi della Cooperativa:	
a) l'Assemblea dei soci;	

	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) decide sull'emissione delle quote destinate ai soci sovven-	
	tori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai membri dell'Organo di Controllo;	
	f) decide di compiere operazioni che comportino una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	g) decide sulle modifiche dello statuto;	
	h) decide sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) decide l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e gli	
	eventuali altri regolamenti interni;	
	k) decide sulla responsabilità degli Amministratori e dei mem-	
	bri dell'Organo di Controllo;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	

	della liquidazione;	
	m) decide su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti, sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che decide in merito ai precedenti	
	punti g) e l) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-	
	sata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è	
	convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Co-	

munne diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché
in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo telefax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta che esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-

32 di 43

	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	

	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o membro dell'Organo di controllo della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre)	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-	
	presa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deciso dall'Assemblea, legal-	
	mente consentito, purchè a voto palese.	
	La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa	
	e le modalità di candidatura e di espressione del voto sono	
	disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assem-	
	blea ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assembla provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale	

	è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	sono scelti tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese	
	dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previ-	

	sto dall'articolo 2544 dello stesso Codice in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidano sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferi-	
	re agli Amministratori e all' Organo di Controllo, se esisten-	
	te, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e decisioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui decidere, op-	
	pure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, tele-	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima del	
	giorno fissato per l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo te-	
	legramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo	
	siano informati della riunione almeno un giorno prima.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	

	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e partecipare alla votazione simul-	
	tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	

38 di 43

	semblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Con-	
	trollo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-	
	stratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione	
	e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	L'organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, In-	
	stitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	

	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	Si applica la disciplina dell'articolo 2477 del Codice Civile	
	in quanto richiamato dall'articolo 2543 del Codice Civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al	
	presente statuto, purché relative a diritti disponibili, do-	
	vranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite	
	conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della	
	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura	
	(C.C.I.A.A.) territorialmente competente con riferimento alla	
	sede della società, in vigore alla data in cui la controversia	
	è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura	
	di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito re-	
	gistro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su	
	espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	(sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diver-	

	so periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta	
	in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato,	
	su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tri-	
	bunale del luogo ove la società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in	
	via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili	
	del Codice di Procedura Civile italiano, e provvederà anche	
	sulle spese e competenze di sua spettanza.	
	La sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la	
	propria sede.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi decisi e non ancora corri-	
	sposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	

42 di 43

	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-	
	re ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coopera-	
	tiva:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	istici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative previste dal	
	titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative"; a norma dell'articolo 2519	
	del Codice medesimo si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: TOMASELLI VALERIO	
	VALENTINA BUGLIONE NOTAIO	